

**Circolare del 24 Settembre 2019**

Sanzioni Fatturazione Elettronica 2019

Fattura elettronica omessa, errata o inviata in ritardo: un'analisi normativa.

## EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, **la fattura immediata è emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**, mentre **la fattura differita** (ad esempio, cessioni di beni con documenti di trasporto) **è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Ricordiamo che la data di effettuazione dell'operazione ai fini Iva, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972, corrisponde:

- Alla data di stipula dell'atto, se riguardano beni immobili;
- Alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
- Al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi

In caso di fattura emessa con modalità diverse da quella elettronica, la fattura si intende non emessa, per cui si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 D.Lgs. 471/1997.

## SANZIONI

Le sanzioni previste a regime per l'omissione, la ritardata emissione o l'errore di invio della fattura elettronica sono le seguenti:

- **Da € 250,00 a € 2.000,00 se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'Iva;**
- **Dal 90% al 180% dell'imposta se la violazione ha inciso sulla corretta liquidazione dell'Iva.**

Sino al 30 Giugno 2019 era in essere la disapplicazione/riduzione delle sanzioni per tutti i contribuenti, la quale è stata poi estesa al 30 Settembre 2019 solo per i contribuenti che liquidano l'imposta su base mensile.

A decorrere, quindi, **dal 1° ottobre 2019 le sanzioni verranno applicate per intero a tutte le tipologie di contribuenti**.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

È impregiudicata la possibilità di sanare eventuali errori, ritardi od omissioni tramite l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso.

In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l'articolo 13 del D.L. 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:

- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

**Studio Cagnoli**  
